

# REV 00

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

M 821.05 IT

#### 1. Definizioni e interpretazione

1.1. Ai fini della disciplina di cui alle presenti condizioni generali di vendita e di eventuali condizioni particolari, i termini richiamati nel presente documento, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato di seguito:

"Acquirente": il soggetto che acquista i Prodotti o Servizi dal Fornitore.

"Affiliato": con riferimento ad un soggetto significa: (i) enti o società direttamente o indirettamente controllanti tale soggetto; (ii) enti o società direttamente o indirettamente controllati da tale soggetto; o (iii) enti o società direttamente o indirettamente controllati da alcuno dei soggetti sub (i).

"Autorità": significa, con riferimento all'ordinamento italiano: le amministrazioni pubbliche (indicate all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 e ss.mm.), organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni consorzi costituiti da detti soggetti, qualsiasi autorità giurisdizionale ed ogni organismo estero a questi assimilabile.

"Condizioni Generali di Vendita": le presenti condizioni contrattuali.

"Condizioni Particolari di Vendita": le condizioni particolari di vendita eventualmente predisposte dal Fornitore per categorie specifiche di Prodotti o Servizi o altrimenti pattuite per iscritto tra l'Acquirente e Fornitore.

"Contratto": ha il significato di cui all'articolo 4.1.

"Corrispettivo": indica il corrispettivo dovuto dall'Acquirente al Fornitore in base al Contratto.

"Data di Efficacia": la data a decorrere dalla quale trovano applicazione le Condizioni Generali di Vendita ai sensi dell'articolo 2.1(d).

"Diritti di Proprietà Intellettuale": qualsiasi diritto di proprietà industriale e intellettuale, registrato o non registrato, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i marchi e altri segni distintivi, i brevetti per invenzione e per modello di utilità, i software, i disegni e i modelli e tutte le domande, concessioni e/o registrazioni, rinnovi, estensioni, diritti di pre-uso e priorità relativi a quanto precede.

"Fornitore": Goriziane.

"Garanzia": la garanzia prestata dal Fornitore ai sensi dell'articolo 11.

"Giorno": ciascun giorno di calendario.

"Informazioni Riservate": tutte le informazioni, di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, ecc.) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, know-how, disegni, modelli,

DATA MODULO: 18/10/2024 FILE: M\_821.05\_REV00\_(CONDIZIONI\_GENERALI\_VENDITA\_IT) pag. 1 di 15



# REV 00

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

M 821.05 IT

schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche tecniche e funzionali, delle quali il Fornitore dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione dell'Ordine, direttamente od indirettamente, anche mediante l'accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell'esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all'ordine, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come "confidenziali", "riservate", "privilegiate" o "price sensitive".

"ITP": Inspection and Test Plan di dettaglio, contenuto nel Contratto ove applicabile.

"Legge": significa qualsiasi legge, decreto, regolamento, direttiva, ordine o decisione applicabile, sia essa italiana, comunitaria o straniera, a prescindere da quale Autorità promani.

"Non Conformità": mancato soddisfacimento di un requisito dei Prodotti o Servizi alla Garanzia.

"Offerta": una proposta contrattuale di vendita avente ad oggetto la vendita dei Prodotti o la prestazione dei Servizi, formulata dal Fornitore all'Acquirente.

"Ordine": una proposta contrattuale di acquisto avente ad oggetto i Prodotti e/o Servizi formulata dall'Acquirente al Fornitore.

"Parti" indica Acquirente e Fornitore e "Parte" ciascuno di essi.

"Periodo di Garanzia": ha il significato di cui all'articolo 11.2.

"Prodotti": i prodotti del Fornitore oggetto di un Contratto.

"Servizi": i servizi prestati dal Fornitore oggetto di un Contratto.

"Specifiche": le specifiche tecniche e gli altri requisiti relativi ai Prodotti o alle modalità della loro fornitura, contenute nel Contratto.

1.2. I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nelle presenti condizioni si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell'applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.

#### 2. Condizioni Generali di Vendita

- 2.1. Le Condizioni Generali di Vendita:
  - (a) costituiscono le condizioni contrattuali applicabili ad ogni Fornitura di Prodotti o Servizi da parte del Fornitore all'Acquirente;
  - (b) si intendono richiamate e parte integrante di ogni Offerta, Ordine e Contratto;
  - (c) sono identificate da un numero progressivo di versione;
  - (d) sono efficaci dal momento in cui sono sottoscritti dall'Acquirente.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

M\_821.05 IT

REV 00

- 2.2. È onere dell'Acquirente procurare l'applicabilità ed il rispetto delle Condizioni Generali di Vendita di volta in volta vigenti a, e da, le società del Gruppo dell'Acquirente e/o eventuali clienti finali (i "Clienti Finali").
- 2.3. Le Condizioni Generali di Vendita sono disponibili nel sito web del Fornitore <a href="www.goriziane.it">www.goriziane.it</a>; ogni aggiornamento o modifica delle stesse sarà efficace trascorsi 5 (cinque) Giorni dalla data di pubblicazione sul medesimo sito web, che sarà ivi espressamente indicata. L'Acquirente ha l'onere di consultare il sito web del Fornitore per verificare eventuali aggiornamenti o modifiche.

# 3. Ambito di applicazione

- **3.1.** Le Condizioni Generali di Vendita si applicano ad ogni Fornitura regolata da un Contratto concluso successivamente alla Data di Efficacia.
- **3.2.** L'accettazione delle Condizioni Generali di Vendita non obbliga di per sé l'Acquirente ad effettuare Ordini, né il Fornitore, ad accettarli in assenza di obblighi specifici in tal senso.
- **3.3.** Il rapporto di fornitura dei Prodotti è disciplinato da, in ordine di gerarchia:
  - (a) norme di Legge inderogabili;
  - (b) Contratto (incluse le Specifiche ed eventuale ITP) e le sue eventuali modifiche concluse nel rispetto dell'articolo 3.4;
  - (c) Condizioni Particolari di Vendita (se presenti);
  - (d) Condizioni Generali di Vendita.
  - (e) Norme di Legge dispositive.
- **3.4.** Eventuali modifiche al Contratto dovranno risultare da atto scritto; è esclusa l'efficacia di modifiche concluse in forma orale o per fatti concludenti.
- **3.5.** È in ogni caso esclusa l'applicabilità delle condizioni generali di acquisto dell'Acquirente.
- **3.6.** Si ritiene come non apposta e comunque non vincolante per il Fornitore qualsiasi clausola e/o pattuizione difforme dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, se non accettata per iscritto dal Fornitore.

### 4. Formazione del Contratto

- **4.1.** Il contratto di compravendita dei Prodotti o per la prestazione dei Servizi (il "**Contratto**") viene concluso ed è vincolante per le Parti in seguito:
  - (a) ad accordo scritto tra l'Acquirente ed il Fornitore, ovvero
  - (b) all'accettazione senza modifiche o riserve da parte del Fornitore di un Ordine dell'Acquirente, ovvero
  - (c) all'accettazione senza modifiche o riserve da parte dell'Acquirente di un'Offerta del Fornitore.



### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

M 821.05 IT

REV 00

- **4.2.** Le Offerte, gli Ordini, le eventuali pattuizioni difformi dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e le relative accettazioni vengono trasmessi per iscritto.
- **4.3.** Le Offerte potranno essere annullate, revocate o modificate dal Fornitore in ogni momento anteriormente al ricevimento dell'accettazione dell'Acquirente.
- **4.4.** L'annullamento, la revoca o modifica di un'Offerta o di un Ordine successivamente all'accettazione espressa dell'altra Parte sono inefficaci se non accettate da quest'ultima per iscritto entro 5 (cinque) Giorni lavorativi dal ricevimento.
- **4.5.** Offerte e Ordini decadono senza necessità di revoca espressa, in mancanza di accettazione trascorsi 30 (trenta) Giorni lavorativi dal loro ricevimento.
- 4.6. L'accettazione di un'Offerta o di un Ordine che contenga modifiche o riserve o intervenga successivamente al decorso dei termini di cui all'articolo 4.5, costituisce una nuova proposta è porterà alla conclusione di un nuovo Contratto e sarà vincolante per l'altra Parte solo in seguito alla sua accettazione espressa.
- **4.7.** Tutte le informazioni tecniche, economiche o di altra natura, scritte o verbali, discusse nella fase di trattativa antecedente la formazione del Contratto non formano parte integrante del Contratto ed hanno il solo scopo di permettere alle Parti una migliore comprensione delle Specifiche, dell'Ordine o in generale del Contratto, che supera e sostituisce ogni precedente pattuizione riguardante il suo oggetto.
- 4.8. I pesi, le dimensioni, gli spessori, le capacità, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi o altri documenti del Fornitore, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli da quest'ultimo inviati all'Acquirente, hanno carattere di indicazioni approssimative e, pertanto, non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui espressamente menzionati come tali nell'offerta o nella conferma d'ordine del Fornitore.
- **4.9.** Dopo la conclusione di un Contratto e fino all'inizio della progettazione/produzione, l'Acquirente avrà la facoltà di recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta e contestuale pagamento di un valore pari al 75% del Corrispettivo dovuto in relazione al Contratto stesso, fatti salvi ulteriori danni documentabili. La comunicazione di recesso non avrà effetto fino all'accredito dell'importo di cui al presente articolo 4.9.

#### 5. Fornitura di Servizi di installazione

5.1. L'Acquirente, anche per conto di eventuali Clienti Finali, al fine di ricevere un corretto servizio di installazione, a propria cura e spese, si impegna a: (1) garantire adeguate condizioni di sicurezza per i tecnici incaricati dal Fornitore e, in particolare, ad accertarsi che le apparecchiature e gli ambienti siano perfettamente puliti e del tutto privi di materiali e/o sostanze potenzialmente pericolosi per i tecnici incaricati dell'installazione; (2) garantire la presenza di almeno uno dei propri operatori durante gli interventi dei tecnici incaricati dal Fornitore con una sufficiente competenza tecnica e le relative deleghe operative necessarie per garantire la sicurezza del personale impiegato dal Fornitore; (3) redigere un piano di prevenzione che individui i rischi e le misure di prevenzione adottate e da adottare al fine di garantire le condizioni di sicurezza ed igiene minime prescritte dalla Legge applicabile nel sito di installazione del Fornitore e/o del Cliente Finale; tale piano e le

DATA MODULO: 18/10/2024 FILE: M\_821.05\_REV00\_(CONDIZIONI\_GENERALI\_VENDITA\_IT) pag. 4 di 15



### REV 00

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

M\_821.05 IT

relative prescrizioni dovranno essere comunicate in tempo utile per la programmazione dell'intervento al Fornitore; (4) farsi carico dei lavori di predisposizione e finitura dell'area di installazione, incluso l'eventuale smaltimento del materiale di scarto, in accordo alla documentazione tecnica fornita dal Fornitore.

### 6. Fornitura di Servizi di manutenzione e assistenza

- **6.1.** I Servizi di manutenzione e assistenza forniti dal Fornitore possono essere:
  - **6.1.1.** Intervento tecnico di manutenzione preventiva: consiste in un intervento tecnico periodico finalizzato a mantenere la perfetta funzionalità e l'efficienza dei prodotti oggetto della manutenzione. Gli interventi hanno carattere periodico con frequenza predeterminata. La pianificazione degli interventi sarà preventivamente concordata tra le Parti.
  - 6.1.2. Intervento tecnico da remoto: consiste in un intervento tecnico effettuato da personale specializzato incaricato dal Fornitore per il tramite di collegamenti remoti a seguito della segnalazione da parte dell'Acquirente di un guasto e/o di un problema e/o di un malfunzionamento e/o di una qualsiasi esigenza di chiarimento in merito al corretto utilizzo hardware e software del sistema fornito. In tal caso, l'Acquirente dovrà consentire e mantenere il migliore accesso ai Prodotti al personale del Fornitore, in conformità alle specifiche indicate dal Fornitore. Se l'Acquirente non è in grado di consentire l'accesso con le modalità indicate dal Fornitore, quest'ultimo si riserva il diritto di inviare il proprio personale presso il sito dell'Acquirente, il quale dovrà quindi farsi carico del costo dell'intervento, comprese eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio del personale del Fornitore.
  - **6.1.3.** Intervento tecnico On-Site: consiste in un intervento tecnico effettuato presso il sito dell'Acquirente da personale specializzato incaricato dal Fornitore per affrontare una problematica dell'hardware e/o del software che necessita un intervento diretto presso l'Acquirente.
  - **6.1.4.** Intervento tecnico Carry-in: consiste in un intervento tecnico effettuato presso la sede del Fornitore o presso altro sito da quest'ultimo indicato per affrontare una problematica non direttamente risolvibile presso il sito dell'Acquirente. Al fine di procedere all'intervento, l'Acquirente farà pervenire i prodotti o parte di essi oggetto dell'intervento presso la sede del Fornitore o presso altro sito da questa indicato.
  - **6.1.5.** Software update: si intende una versione migliorata di un software, anche se non comprensiva di importanti espansioni delle funzionalità. I software update possono essere rilasciati per le seguenti motivazioni: rimozione di errori di programmazione; adattamento a nuovi sistemi operativi e/o nuove versioni dei sistemi operativi.
  - **6.1.6.** Software upgrade: si intende una nuova versione del software che include un consistente aumento delle funzionalità rispetto alla versione precedente, espandendo le specifiche di progetto in modo considerevole.
- **6.2.** Al termine di ogni intervento un tecnico incaricato del Fornitore rilascerà un rapporto di intervento (il "Rapporto di Intervento"), redatto in duplice copia, nel quale saranno indicate, per ciascun dispositivo, gli eventuali malfunzionamenti riscontrati e le azioni correttive effettuate e/o

DATA MODULO: 18/10/2024 FILE: M\_821.05\_REV00\_(CONDIZIONI\_GENERALI\_VENDITA\_IT) pag. 5 di 15



# REV 00

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

M\_821.05 IT

consigliate per assicurare e/o ripristinare il funzionamento del Prodotto nonché gli eventuali materiali utilizzati per l'intervento.

- 6.3. Ai fini dei relativi adempimenti di Legge e limitatamente all'oggetto della Fornitura, l'Acquirente e/o il Cliente Finale sono identificati come produttori/detentori dei rifiuti prodotti nell'ambito della Fornitura di Prodotti e Servizi, ivi compresi gli imballi degli stessi. In qualità di detentore, l'Acquirente e/o il Cliente Finale sono obbligati, a propria cura e spese: (1) ad individuare e ad attrezzare con idonei contenitori e segnaletica appropriata presso il cantiere/stabilimento/sito un luogo di deposito temporaneo di rifiuti e a garantirne l'accesso al Venditore durante il periodo di installazione/manutenzione delle attrezzature/impianti commissionati; (2) a provvedere, a propria cura e spese, direttamente o per il tramite di terzi autorizzati, all'asporto e al trasporto dei rifiuti presso impianti autorizzati allo smaltimento/recupero; (3) a provvedere, ove prescritto, ad adempiere agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, emissione formulari rifiuti, Sistri e dichiarazioni al catasto rifiuti (MUD), in ossequio alle normative di volta in volta vigenti; (4) a fornire al Venditore, per quanto concerne specificamente lo smaltimento dei filtri, istruzioni sul corretto confezionamento dei rifiuti che si originano dalle attività oggetto dell'appalto ai fini del deposito delle stesse presso il luogo di produzione, nonché a classificare il rifiuto attribuendo codice CER e caratteristiche di pericolo, se necessario mediante analisi chimico fisica.
- 6.4. Salvo diverso accordo scritto, restano esclusi dalla Fornitura di Servizi di manutenzione ed assistenza: (1) tarature e/o calibrazioni non indicate nel Contratto; (2) la riparazione di danni e/o la risoluzione di malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o da inadeguatezza degli impianti a carico dell'Acquirente (ad es. elettrico, idrico, pneumatico, condizionamento climatico – HVAC oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d'altra natura); (3) ripristino dei danni e/o avarie per riparazioni effettuate da personale non autorizzato o causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, disassemblaggio, incapacità d'uso, utilizzo improprio e scorretto dell'apparecchiatura e/o difforme e/o in contrasto con le indicazioni fornite dal Fornitore o suo dante causa; (4) riparazione delle avarie e/o malfunzionamenti conseguenti l'errata installazione del Prodotto, quando questa è prevista a carico dell'Utilizzatore Finale; (5) consulenze d'impianto, verifiche di comodo ed eventuali sessioni di formazione (il "Training"); (6) riparazione e/o ripristino e/o assistenza resesi necessarie a causa del normale deperimento d'uso del Prodotto o dall'utilizzo difforme e in contrasto con le indicazioni fornite dal Fornitore o suo dante causa; (7) modifiche dello stato originale del Prodotto (salvo quelle consigliate dal produttore) ed adeguamenti a norme diverse da quelle vigenti alla data del primo collaudo; (8) ripristino del danni causati da incendio, imperfetto e/o inadeguato stato dei locali ospitanti i sistemi, catastrofi naturali, sommosse, esplosioni, eventi bellici; (9) fornitura di materiali di consumo e/o parti soggette ad usura diverse da quelle consigliate dal produttore (ivi ricompresi ad esempio, fra gli altri, filtri, kit giornalieri monouso, maschere termoplastiche, guanti) e dei materiali soggetti ad usura e/o invecchiamento (ivi ricompresi ad esempio, fra gli altri, batterie, accumulatori, UPS, cavi); (10) oneri e costi relativi alla rimozione, manipolazione e/o gestione, per qualsiasi motivo, di sorgenti e materiale radioattivo in genere; (11) fornitura di aggiornamenti hardware; (12) fornitura di eventuali nuovi moduli software opzionali; (13) fornitura di strumentazione in comodato d'uso temporaneo per il tempo necessario alla riparazione/ripristino/assistenza; (14) fornitura del materiale di consumo e parti di ricambio se non espressamente indicato in offerta; (15) ogni intervento non specificamente previsto nel Contratto.
- 6.5. L'Acquirente, anche per conto del Cliente Finale, al fine di ricevere un corretto servizio di manutenzione e/o assistenza, a propria cura e spese, si impegna a: (1) garantire adeguate condizioni di sicurezza per i tecnici incaricati dal Fornitore nel corso della fornitura dei Servizi e, in

DATA MODULO: 18/10/2024 FILE: M\_821.05\_REV00\_(CONDIZIONI\_GENERALI\_VENDITA\_IT) pag. 6 di 15



# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

M 821.05 IT

REV 00

particolare accertarsi che le apparecchiature e gli ambienti siano perfettamente puliti e del tutto privi di materiali e/o sostanze potenzialmente pericolosi per i tecnici incaricati; (2) garantire la presenza di almeno uno dei propri operatori durante gli interventi dei tecnici incaricati dal Fornitore; (3) redigere un piano di prevenzione che individui i rischi e le misure di prevenzione adottate e da adottare al fine di garantire le condizioni di sicurezza ed igiene minime prescritte dalla Legge; tale piano e le relative prescrizioni dovranno essere comunicate in tempo utile per la programmazione dell'intervento al Fornitore.

### 7. Fornitura di Prodotti

- 7.1. Il materiale di prova necessario per l'esecuzione della Fornitura e, ove previsto, per il Factory Acceptance Test (il "FAT") dovrà essere specificato nel Contratto. Le modalità e le tempistiche di consegna del materiale di prova saranno indicate in un documento che sarà a tal fine eventualmente condivisa tra le Parti, denominata "FAT Procedure". L'Acquirente invierà al Fornitore le quantità di materiale richiesto a titolo gratuito. L'Acquirente invierà il materiale di prova in condizioni pari al nuovo e privo di difetti. L'invio del materiale da parte dell'Acquirente sarà completato nel rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene, relativamente alla natura e composizione dei materiali. Tutti i materiali di prova saranno spediti a carico dell'Acquirente. Ciò include tutte le spese di trasporto, intermediazione, tasse e dazi all'importazione fino al punto di destinazione finale in Italia. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti per ricevere i materiali di prova verranno addebitati all'Acquirente. Il Fornitore verificherà che i materiali siano conformi nelle quantità e idonei per qualità per le prove. In caso di non conformità, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione all'Acquirente, a fronte della quale quest'ultimo dovrà provvedere alla spedizione di materiali conformi. Nel caso in cui tale azione di correzione della non conformità causi un ritardo, troveranno applicazione le disposizioni previste dall'articolo 15 che segue. L'Acquirente riconosce in ogni caso che il rispetto da parte del medesimo delle modalità e tempistiche di consegna del materiale di prova previste nel FAT Procedure è funzionale al corretto e puntuale adempimento degli obblighi del Fornitore. Salvo diverso accordo scritto, tutto il materiale di prova usato e non usato, sarà restituito all'Acquirente a spese dello stesso.
- 7.2. Salvo diverso accordo scritto, sono da considerarsi esclusi dalla Fornitura: (1) l'analisi dei rischi dei Prodotti; (2) la predisposizione di disegni meccanici costruttivi; (3) il software sorgente; (4) le licenze di software; (5) la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi; (6) qualsiasi opera edile o predisposizione all'installazione dei Prodotti, compreso impianto di illuminazione dell'area di installazione; (7) la verifica dei percorsi e dei passaggi per la movimentazione dei Prodotti dalla zona di scarico o stoccaggio fino all'area di installazione; (8) le canalizzazioni per i cavi elettrici; (9) la stesura dei cavi elettrici; (10) l'allacciamento alla rete elettrica; (11) l'allacciamento alle reti dei gas tecnici, compresa aria compressa; (12) l'allacciamento all'impianto idrico, compreso impianto di distribuzione acqua demineralizzata, acqua purificata, acqua distillata; (13) l'allacciamento alla condotta degli scarichi controllati ed alla rete fognaria; (14) la realizzazione di eventuali condotte di scarico dell'aria di ventilazione dei Prodotti dall'area di installazione verso l'esterno dell'edificio o altra canalizzazione; (15) Factory Acceptance Test ("FAT"), Site Acceptance Test ("SAT"), Mechanical Complition ("MC"), Training ("TR"), Pre-Commissioning ("PC") and/or Commissioning ("C"), ed altri test non specificatamente concordati mediante accordo scritto; (16) eventuale noleggio di mezzi di sollevamento (gru, muletto, transpallet etc.) e trasporto dalla zona di scarico o stoccaggio fino all'area di installazione; (17) trasporto e spedizione; (18) ogni fornitura non specificamente contemplata nel Contratto.

DATA MODULO: 18/10/2024 FILE: M\_821.05\_REV00\_(CONDIZIONI\_GENERALI\_VENDITA\_IT) pag. 7 di 15



# REV 00

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

M 821.05 IT


7.3. Il Fornitore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica paritetica e/o miglioria ritenuta necessaria relativamente al design e alle Specifiche dei suoi Prodotti senza necessità di consenso da parte dell'Acquirente.

#### 8. Consegna dei Prodotti

- 8.1. I Prodotti saranno consegnati nel luogo e nei termini indicati nel Contratto (i "Termini di Consegna"). In mancanza di indicazione, sono consegnati EXW – Franco Fabbrica (con riferimento agli Incoterms più recenti), presso i locali del Fornitore e troverà applicazione la relativa disciplina sul passaggio del rischio.
- 8.2. I Termini di Consegna devono intendersi indicativi con una tolleranza di 10 giorni di anticipo o ritardo, salvo diverso accordo.
- 8.3. Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente all'Acquirente ogni prevedibile ritardo nel rispetto dei Termini di Consegna.
- 8.4. Qualora in base al Contratto l'Acquirente debba trasmettere al Fornitore Specifiche o altre informazioni funzionali alla produzione dei Prodotti, i Termini di Consegna decorrono da quando saranno trasmesse al Fornitore tutte le informazioni richieste dal Contratto.
- 8.5. Qualora in base al Contratto il Fornitore debba installare i Prodotti e l'Acquirente debba predisporre i locali al fine di permettere al Fornitore l'installazione, la consegna dei Prodotti e l'installazione stessa sono subordinati alla corretta predisposizione dei locali.
- 8.6. Se la consegna è ritardata o prorogata su richiesta dell'Acquirente, i costi per il deposito o lo stoccaggio saranno a carico dell'Acquirente e il passaggio del rischio all'Acquirente avverrà con la notifica di messa a disposizione per la consegna.
- 8.7. Qualora la consegna dei Prodotti oggetto della Fornitura richieda una particolare licenza o autorizzazione all'esportazione degli stessi, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali ritardi nella concessione di tale licenza e/o autorizzazione.
- 8.8. L'Acquirente provvederà alla verifica dei Prodotti alla consegna ovvero qualora ciò non fosse praticabile nel più breve tempo ragionevole.
- 8.9. Trascorsi 30 Giorni dalla consegna dei Prodotti, in assenza di una denuncia di Non Conformità si presumerà, senza possibilità di prova contraria, che i prodotti siano:
  - (a) conformi al Contratto per quantità e tipologia;
  - (b) esenti da Non Conformità riscontrabili in seguito ad un esame condotto con diligenza professionale.

#### 9. Corrispettivo

9.1. Il Corrispettivo dovuto dall'Acquirente per i Prodotti o Servizi è quello indicato nel Contratto e si intende al netto dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.



- **9.2.** Salvo diverso accordo scritto, i Corrispettivi sono espressi in Euro (€) e si intendono al netto di imposte, spese di trasporto o consegna, oneri doganali e/o fiscali (ad es. tasse di vendita, di utilizzo, ad valorem etc.).
- **9.3.** Non si applicano eventuali diverse indicazioni economiche riportate su materiali pubblicitari, pubblicazioni o altri riferimenti tecnico-commerciali pubblicati dal Fornitore.


# 10. Pagamento

- **10.1.** Se non diversamente indicato nel Contratto o nelle Condizioni Particolari di Vendita, il Corrispettivo sarà pagato in Euro (€) a 30 Giorni dalla fine del mese in cui è stata emessa la relativa fattura.
- **10.2.** L'Acquirente non potrà sospendere alcun pagamento dovuto al Fornitore ai sensi di uno specifico Contratto per contestazioni relative a Non Conformità dei Prodotti consegnati che non siano state riconosciute dal Fornitore o accertate giudizialmente o, anche se riconosciute o accertate, si riferiscano a Contratti diversi dallo specifico Contratto cui le contestazioni si riferiscono.
- **10.3.** Il Fornitore potrà sospendere o ritardare l'esecuzione di qualsiasi Fornitura, ovvero risolvere qualsiasi Contratto, nel caso in cui:
  - (a) l'Acquirente ritardi il pagamento di qualsiasi Corrispettivo dovuto con riferimento a qualsiasi Contratto tra le Parti; o
  - (b) l'Acquirente o uno dei suoi Affiliati vengano a trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento ovvero a giudizio del Fornitore subiscano un peggioramento della propria situazione patrimoniale o finanziaria ovvero diminuiscano le loro garanzie patrimoniali.
- **10.4.** In caso di ritardato pagamento di qualunque importo e a qualunque titolo dovuto al Fornitore:
  - (a) decorreranno, dalla scadenza prevista per il pagamento, senza necessità di intimazione o costituzione in mora da parte del Fornitore, interessi di mora in misura pari al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 ed eventuali modifiche e integrazioni, impregiudicato il risarcimento del danno;
  - (b) l'Acquirente decadrà automaticamente dal beneficio del termine per le somme non ancora scadute e dovrà quindi provvedere all'immediato integrale pagamento del proprio debito per capitale, interessi e spese.
- 10.5. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna dei Prodotti, i Prodotti consegnati restano di proprietà del Fornitore sino al momento del completo pagamento del Corrispettivo nella misura permessa dalla Legge dello Stato dove i Prodotti si trovano, impregiudicata la disciplina di trasferimento del rischio. L'Acquirente s'impegna a fare quanto necessario per costituire nel suddetto Stato una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita o per porre in essere un'analoga forma di garanzia a favore del Fornitore.


### 11. Garanzia del Fornitore

**11.1.** Il Fornitore garantisce:

DATA MODULO: 18/10/2024 FILE: M\_821.05\_REV00\_(CONDIZIONI\_GENERALI\_VENDITA\_IT) pag. 9 di 15



- (a) che i Prodotti forniti sono:
  - (i) conformi alle Specifiche;
  - (ii) esenti da vizi e difetti nei materiali, nella progettazione o costruzione;
- (b) che i Servizi forniti sono conformi alle Specifiche;
- (c) il buon funzionamento dei Prodotti forniti.
- **11.2.** La garanzia di cui all'articolo 11.1 avrà durata pari a 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei Prodotti o dall'esecuzione dei Servizi (il "**Periodo di Garanzia**").
- **11.3.** Ogni Non Conformità dovrà essere denunciata dall'Acquirente al Fornitore entro 8 Giorni dalla conoscenza della stessa, a pena di decadenza.
- **11.4.** In caso di Non Conformità tempestivamente denunciate, il Fornitore si impegna a propria scelta discrezionale a:
  - (a) con riferimento ai Prodotti:
    - (i) l'eliminazione della Non Conformità mediante riparazione a cura e spese del Fornitore, ovvero
    - (ii) la sostituzione, ovvero
    - (iii) la riduzione del Corrispettivo pagato o dovuto;
  - (b) con riferimento ai Servizi:
    - (i) la rinnovazione dei Servizi, ovvero
    - (ii) la riduzione del Corrispettivo pagato o dovuto.
- **11.5.** Il Periodo di Garanzia non è esteso o rinnovato per effetto delle attività del Fornitore di cui al precedente articolo 11.4.
- **11.6.** È escluso ogni diritto dell'Acquirente al risarcimento per danni indiretti, consequenziali, lucro cessante, perdita di opportunità, danni all'immagine.
- **11.7.** È esclusa ogni responsabilità od obbligo di indennizzo del Fornitore e l'Acquirente decade dalla Garanzia qualora:
  - (a) non sia stato consentito al Fornitore secondo termini e modalità ragionevoli di esaminare i Prodotti asseritamente non conformi;
  - (b) i Prodotti siano stati modificati;
  - (c) i Prodotti siano stati installati o utilizzati in modo difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione tecnica del Fornitore o comunque non adeguato;



- (d) i Prodotti siano stati collocati o conservati in condizioni difformi dalle prescrizioni eventualmente fornite dal Fornitore o comunque inidonee (es. umidità, temperatura, salinità, pressione, agenti corrosivi ecc.);
- (e) siano stati effettuati interventi di riparazione o manutenzione da personale non autorizzato dal Fornitore;
- (f) siano stati utilizzati nei Prodotti ricambi, accessori o prodotti consumabili (detergenti, lubrificanti etc.) non autorizzati dal Fornitore;
- (g) non vi sia stata regolare manutenzione periodica secondo i termini contenuti nei manuali d'uso e manutenzione predisposti dal Fornitore.
- **11.8.** Sono in ogni caso escluse dalla garanzia:
  - (a) filtri, lampade e altri materiali consumabili;
  - (b) materiale elettrico il cui malfunzionamento non sia chiaramente ascrivibile a difetti di fabbricazione.

### 12. Diritti di terzi

- **12.1.** Il Fornitore dichiara e garantisce che:
  - (a) la fornitura dei Prodotti o Servizi non viola alcun diritto di terzi;
  - (b) è titolare, ovvero il legittimo utilizzatore, di ogni Diritto di Proprietà Intellettuale relativo ai Prodotti o Servizi.
- **12.2.** Nel caso di reclami di terzi in relazione alle garanzie di cui al precedente articolo 12.1, l'Acquirente si impegna a comunicarlo tempestivamente per iscritto al Fornitore affinché quest'ultimo possa esercitare il suo diritto di difesa e a collaborare con il Fornitore in buona fede.
- **12.3.** Le garanzie di cui al precedente articolo 12.1 sono escluse nella misura in cui i Prodotti o Servizi sono forniti sulla base di Specifiche preparate dall'Acquirente; in tal caso l'Acquirente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni eventuale pretesa di terzi, anche ove il terzo ottenga tutela in via cautelare o provvisoria.

### 13. Proprietà intellettuale

- **13.1.** Il Contratto non comporta alcuna cessione o licenza all'Acquirente di alcun Diritto di Proprietà Intellettuale del Fornitore sui Prodotti e i Servizi fermo restando che l'Acquirente potrà utilizzare il software eventualmente installato sui Prodotti al solo fine di servirsi degli stessi.
- **13.2.** Il Fornitore è l'esclusivo proprietario della documentazione tecnica (disegni, progetti, schede di lavorazione etc.) relativa ai Prodotti o ai Servizi fornita all'Acquirente nonché di ogni documentazione tecnica elaborata dall'Acquirente sulla base della stessa.
- **13.3.** È vietato all'Acquirente disassemblare e/o effettuare operazioni di reverse engineering sui Prodotti e sui software eventualmente installati sugli stessi e/o di far produrre/acquistare i prodotti e/o

DATA MODULO: 18/10/2024 FILE: M\_821.05\_REV00\_(CONDIZIONI\_GENERALI\_VENDITA\_IT) pag. 11 di 15



# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Sistema di Gestione

REV 00

M 821.05 IT

componenti di essi – di esclusiva proprietà intellettuale del Fornitore - da parte di terzi sulla base di documentazione tecnica di proprietà del Fornitore.

- **13.4.** I Diritti di Proprietà Intellettuale aventi ad oggetto miglioramenti o invenzioni derivate sviluppati dall'Acquirente sulla base di Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore ("**Proprietà Intellettuale Derivata**"), spetteranno a quest'ultimo e l'Acquirente si impegna a:
  - (a) comunicare al Fornitore ogni Proprietà Intellettuale Derivata unitamente ad ogni informazione necessaria od utile alla sua piena comprensione;
  - (b) fornire al Fornitore ogni collaborazione e/o consenso affinché il Fornitore possa procedere in proprio nome alla registrazione della Proprietà Intellettuale Derivata quale invenzione, modello od opera dell'ingegno.

### 14. Divieto di Storno

14.1. Sino allo scadere del secondo anniversario dell'ultima fornitura di Prodotti o Servizi effettuata, l'Acquirente si obbliga a non instaurare, cercare di instaurare o offrire, in proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con qualsiasi soggetto che sia stato nei 12 (dodici) mesi precedenti un lavoratore subordinato o continuativo del Fornitore, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno configurabile una concorrenza sleale per storno di dipendenti o una violazione di eventuali obblighi cui il dipendente sia soggetto.

### 15. Forza maggiore

- 15.1. Il Fornitore non sarà responsabile per inadempimenti o ritardi dovuti a forza maggiore, caso fortuito e altri eventi al di fuori del proprio controllo ("Forza Maggiore"), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo guerre, calamità naturali, incendi, scioperi e serrate o altri conflitti sindacali, mancanza di energia, provvedimenti da parte delle autorità statali, nonché restrizioni nelle importazioni ed esportazioni, difficoltà di approvvigionamento, ritardi dei subfornitori, particolari condizioni sanitarie o epidemiche.
- **15.2.** In presenza di una causa di Forza Maggiore che impedisca l'esecuzione in tutto o in parte di una Fornitura:
  - (a) il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto all'Acquirente, appena possibile, nonché i prevedibili effetti sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni;
  - (b) l'esecuzione della Fornitura resterà sospesa fino alla cessazione della causa di Forza Maggiore;
  - (c) qualora il ritardo nell'esecuzione della Fornitura imputabile alla causa di Forza Maggiore superi i 60 Giorni l'Acquirente potrà recedere dal relativo Contratto.

### 16. Ricambi

**16.1.** Il Fornitore garantisce la disponibilità dei ricambi dei Prodotti (i "**Ricambi**") per 5 anni a decorrere dalla fornitura dei Prodotti all'Acquirente.



# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

M 821.05 IT

REV 00

# 17. Divieto di cessione – Sub-fornitori – Compensazione


- **17.1.** Nessun Contratto né le obbligazioni dell'Acquirente da essi derivanti potranno essere oggetto di cessione senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
- **17.2.** Il Fornitore si riserva il diritto, sotto la propria responsabilità, di affidare in subfornitura parte dei Prodotti o Servizi oggetto di un Contratto.
- **17.3.** L'Acquirente rinuncia ad opporre in compensazione al Fornitore i propri eventuali crediti nei confronti di quest'ultimo.
- **17.4.** Il Fornitore potrà compensare con ogni debito verso l'Acquirente ogni suo credito purché certo e liquido.

# 18. Obblighi di confidenzialità

- **18.1.** L'Acquirente s'impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali le Informazioni Riservate e a non rivelare le Informazioni Riservate ad alcuno e a non utilizzare dette Informazioni Riservate per scopi estranei al Contratto, senza espressa autorizzazione scritta da parte del Fornitore.
- **18.2.** L'Acquirente dovrà usare lo stesso grado di diligenza utilizzato per proteggere le proprie informazioni confidenziali e, in ogni caso, tale da prevenire la divulgazione o l'utilizzo non autorizzato delle Informazioni Riservate.
- **18.3.** Le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà del Fornitore.

# 19. Protezione Dati Personali

- 19.1. Ciascuna Parte, nell'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e nell'esecuzione delle attività di cui alle presenti Condizioni Generali, agirà, ciascuna per quanto di propria competenza in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento") e del D. Lgs. 196/2003 e s.mi. ("Codice Privacy"), nonché delle applicabili disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.
- 19.2. In particolare, le Parti riconoscono e convengono reciprocamente che qualsiasi dato personale relativo agli individui (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti, clienti, fornitori e/o terzi) di ciascuna parte, sarà raccolto e trattato ai fini dei contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.
- 19.3. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati personali saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni del Regolamento e del Codice Privacy. In particolare, ciascuna Parte si impegna a: (i) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice Privacy e da ogni altra Legge applicabile; (ii) prestare idonea informativa agli interessati, nonché richiedere il relativo consenso libero, specifico, espresso e documentabile, qualora necessario nei casi e nei termini previsti dal Regolamento; (iii) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.



19.4. Qualora nell'ambito delle prestazioni di cui al Contratto una Parte tratti per conto dell'altra Parte dati personali di titolarità dell'altra parte, la Parte agirà quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento, impegnandosi sin d'ora a realizzare il relativo trattamento dei dati personali nei limiti imposti dal Regolamento e dalle istruzioni che saranno fornite dal Titolare del trattamento. Le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo relativo al trattamento dei dati personali.

### 20. Miscellanea

- **20.1.** Ogni Contratto sostituisce tutti i precedenti accordi, orali o scritti, tra le Parti sul suo oggetto.
- **20.2.** La nullità, invalidità o inefficacia di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita o di un Contratto non pregiudica la validità o l'efficacia delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita o di quel Contratto.
- **20.3.** La mancata applicazione da parte del Fornitore, in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo di tempo, di una o più previsioni del Contratto non potrà essere interpretata come una rinuncia a tali previsioni o al diritto del Fornitore di applicare successivamente ciascuna di tali previsioni.
- **20.4.** Qualsiasi aggiunta, modifica, risoluzione, avviso o comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa mediante [--] ai seguenti indirizzi:
  - (a) al Fornitore: --, pec [--], email ordinaria [--];
  - (b) all'Acquirente: indirizzo e email ordinaria che dovrà comunicare al Fornitore ai sensi del presente articolo 20.4 o, in mancanza, ad uno di quelli indicati nel sito web o nella carta intestata dell'Acquirente.

# 21. Legge applicabile – Foro Esclusivo

- **21.1.** Le presenti Condizioni Generali di Vendita, gli Ordini e in generale i Contratti sono regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di conflitto.
- **21.2.** Ogni controversia relativa o connessa alle Condizioni Generali di Vendita agli Ordini, ai Contratti o alla loro esecuzione sarà:
  - (a) devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Gorizia qualora l'Acquirente abbia sede nell'Unione Europea; o
  - (b) decisa da un Collegio Arbitrale di tre membri nominato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale di Milano qualora l'Acquirente non abbia sede nell'Unione Europea o in Cina; il procedimento arbitrale sarà in lingua inglese;
  - (c) decisa da un Collegio Arbitrale di tre membri nominato in conformità al Regolamento della "China International Economic and Trade Arbitration Commission" ("CIETAC"), Hong Kong Arbitration Center qualora l'Acquirente abbia sede nella Repubblica Popolare Cinese; il procedimento arbitrale sarà in lingua inglese.

\* \* \*



# REV 00

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

M\_821.05 IT

Per l'Acquirente: data, timbro e firma del legale rappresentante	
Per il Fornitore: data, timbro e firma del legale rappresentante	
* * *	
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Acquirente approva sp le seguenti condizioni: art. 8 (Consegna dei Prodotti), art. 10 (Pagamento), art. 11 art. 12 (Diritti di terzi), art. 14 (Divieto di storno), art. 17 (Divieto di cessione - Con (Legge applicabile - Foro esclusivo).	(Garanzia del Fornitore)
Per l'Acquirente: data timbro e firma del legale rannresentante	